


allegato al Decreto n° 703
del 04 LUG. 2014



Ente Parco fluviale dell'**Alcantara**

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESERCITABILI E DEI DIVIETI OPERANTI IN CIASCUNA ZONA DEL PARCO

Capo I FINALITA'

Art. 1 Finalità ed efficacia

1. Le presenti indicazioni regolamentari disciplinano le attività esercitabili ed i divieti operanti in ciascuna zona del Parco Fluviale dell'Alcantara, di cui all'art. 129 L.R. n° 6/2001 ed al D.A. n° 329/XI del 18.05.2001, ai sensi e per gli effetti di cui al 5° comma dell'art. 6 della L.R. 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le presenti norme regolamentari cessano di avere efficacia all'atto di entrata in vigore del regolamento del Parco di cui all'art. 10, L.R. 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente.

Capo II ZONA A DI RISERVA INTEGRALE

Art. 2 Attività esercitabili

1. Nelle zone A, di riserva integrale, fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VIII e IX, è consentito:
 - a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell' art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; gli interventi di cui alla lettera a) sono sottoposti a preventiva comunicazione all'Ente Parco ed al competente Distaccamento del Corpo Forestale

- contenente la descrizione dettagliata degli interventi previsti, tutti gli altri interventi sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco; il restauro e il risanamento conservativo sono consentiti per volumi già esistenti ovvero per i ruderi limitatamente ai volumi documentati;
- b) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'Ente Parco;
 - c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui canali di irrigazione esistenti, sulle strade, piste rotabili e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche plano-altimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'Ente Parco; potranno adottarsi altre tipologie di pavimentazione rispetto a quelle esistenti previo nulla osta dell'Ente Parco esclusivamente se finalizzate al miglioramento della situazione ambientale e dell'inserimento nel contesto paesaggistico;
 - d) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture a rete nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 16;
 - e) esercitare, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi artt. 7 e 9, interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche;
 - f) effettuare il taglio negli impianti di arboricoltura da legno esistenti così come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
 - g) esercitare nelle aree attualmente utilizzate a fini agricoli, attività agricole ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito di quelle tipiche e tradizionali di zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Ogni altro mutamento colturale e/o di trasformazione agraria, ivi compresi il miglioramento dei pascoli naturali e la realizzazione di prati pascoli, è sottoposto a nulla osta dell'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N.; l'esercizio delle attività agricole dovrà avere come obiettivo finale l'utilizzo di tecniche agricole ad indirizzo biologico e l'aumento della biodiversità degli agroecosistemi;
 - h) esercitare il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione forestale e nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del bosco; l'esercizio del pascolo è sempre soggetto ad autorizzazione dell'Ente Parco nel rispetto di apposito regolamento redatto dall'Ente, previo parere del C.R.P.P.N., con il quale si fissano limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie;
 - i) esercitare le attività antincendio, che devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza; il taglio del sottobosco, di regola, deve essere evitato, tranne nei casi di assoluta necessità nei quali deve essere praticato in modo localizzato secondo modalità esecutive fissate dall'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N.; su parere del C.R.P.P.N., le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi devono essere modificate o dismesse;
 - l) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco su parere del C.R.P.P.N.;
 - m) raccogliere funghi, frutti del bosco e del sottobosco, erbe alimentari ed officinali nel rispetto nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 9;
 - n) il traffico motorizzato sulle strade classificate statali, provinciali e comunali mentre sulla rimanente viabilità minore e sulle piste forestali l'accesso motorizzato è consentito esclusivamente agli aventi titolo per lo svolgimento delle attività consentite o per l'accesso alle proprietà servite da piste esistenti;
 - o) praticare l'escursionismo e le attività di fruizione nei limiti e con le modalità di cui al successivo articolo 12. Le escursioni a piedi sono libere. L'Ente Parco potrà individuare e

